

Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 11.02.2015 n. 35;

Materia: pensione privilegiata

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

dott. Stefano Imperiali Presidente relatore

dott. Luigi Cirillo Consigliere

dott.ssa Daniela Acanfora Consigliere

dott.ssa Francesca Padula Consigliere

dott. Marco Smioldo Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello n. **28118** del registro di segreteria, proposto dal sig. **M. G.**, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Ceni e Fabio Pisani, contro il **Ministero della Difesa** e per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Toscana n. 714 del 21.11.2005.

Visti gli atti del giudizio;

Uditi all'udienza del 22.1.2015 il relatore e l'avv. Stefano Ceni, assente il Ministero appellato;

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. 714 del 21.11.2005, la Sezione giurisdizionale per la Toscana ha respinto un ricorso del sig. M. G. avverso il decreto n. 265 del 10.5.1995, con il quale il Ministero della Difesa gli

aveva negato la richiesta pensione privilegiata, per non dipendenza da causa di servizio della sua *“pericardite recidivante con evoluzione fibrotica”*.

2. Con appello notificato il 29.12.2006 e depositato il 26.1.2007, il sig. M. G. ha lamentato una *“omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonché omesso esame di fatti e documenti”*.

In particolare, il ricorrente ha rilevato che la Sezione territoriale ha fatto proprio il *“parere medico-legale reso dal CTU in data 21.03.2005”*. Ma in questo stesso parere veniva fatto *“riferimento ai numerosi ricoveri subiti durante il servizio (maggio 1980-maggio 1981) per bronchite asmatica e poi, successivamente alla data del congedo, al ricovero subito nel gennaio 1982 presso il P.O. di Lucca per pericardite”*.

In effetti, ha rilevato ancora l'appellante, *“già nel gennaio 1981 (durante il servizio di leva) il ricorrente, ricoverato presso il CML di Livorno”, era stato “dimesso con la diagnosi di bronchite asmatiforme con disturbi funzionali cardiaci”*. Pertanto, *“vi è prova agli atti di una patologia dell'apparato cardiocircolatorio che non è stata adeguatamente apprezzata, né per l'approfondimento diagnostico né sotto il profilo dell'evoluzione della patologia stessa”*.

In conclusione, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza e la rimessione degli atti alla Sezione toscana per una nuova decisione della controversia.

3. All'udienza del 19.6.2014, è stata disposta la rinnovazione della notificazione della fissazione d'udienza all'appellato da parte dell'appellante, in applicazione dell'art. 291 c.p.c.. L'ordinanza è stata eseguita.

Con memoria depositata il 12.11.2014, il Ministero della Difesa ha evidenziato l'accurata istruttoria e la *“dettagliatissima disamina di tutti gli atti e della documentazione sanitaria presente”* effettuate dalla Sezione territoriale e ha chiesto pertanto il rigetto dell'appello.

All'udienza del 22.1.2015, l'avv. Stefano Ceni ha ribadito le argomentazioni e le richieste dell'appello.

Considerato in

DIRITTO

1. L'art. 1, comma 5, del d.l. n. 453/1993, convertito nella legge n. 19/1994 e sostituito dall'art. 1 del d.l. n. 543/1996 convertito nella legge n. 639/1996, stabilisce: *"nei giudizi in materia di pensione l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni"*.

Sul punto, la sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2000 ha precisato che questa limitazione dell'ambito dell'appello in materia pensionistica va coordinata con le disposizioni che prevedono l'obbligo di motivare le sentenze (art. 21 del r.d. n. 1038/1933, art. 132 c.p.c., art. 111 della Costituzione). Costituiscono pertanto violazioni di legge sia la *"radicale mancanza di motivazione"*, che la presenza di una motivazione solo *"apparente"*, ovverosia costituita da argomentazioni inidonee a rivelare la *ratio decidendi* perché tra loro inconciliabili, perplesse e obiettivamente incomprensibili. E questi principi sono stati sostanzialmente confermati dall'ordinanza n. 84/2003 della Corte costituzionale.

In definitiva, pur in presenza di limiti all'ambito del giudizio d'appello davanti a questa Corte in materia pensionistica, è in effetti indubbio che sia la mancanza, nella sentenza di primo grado, di una motivazione sulla dipendenza o meno da causa di servizio di un'infermità o sulla sua classifica ai fini pensionistici, che la presenza di una motivazione apparente perché in realtà incomprensibile, si risolvono in violazioni di disposizioni di legge - quelle appunto che richiedono che le sentenze siano motivate - e come tali sono censurabili anche in sede di appello.

2. Nella fattispecie, il Giudice di primo grado ha osservato:

"Con parere reso il 21 marzo 2005, con la partecipazione di esperto specialista cardiologo, l'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute - presa in esame la documentazione e previa visita diretta del M. G., posto in anamnesi tra l'altro: che l'interessato durante il servizio militare (maggio 1980 - maggio 1981) subì numerosi ricoveri per bronchite asmatica, che venne ricoverato nel gennaio 1982 presso il P.O. di Lucca per pericardite di probabile natura aspecifica e che nel 1983 durante un altro ricovero è stato isolato quale agente causale un batterio l'acinetobacter lwoffii; e posta diagnosi di <Esiti di pericardite

essudativa da acinetobacter lwoffii; ipertensione arteriosa> - ha così concluso: <...dagli atti risulta che il M. G. durante il servizio militare soffrì di diversi episodi di bronchite asmatica ma non risulta si sia mai verificata una sintomatologia da far risalire ad un interessamento a carico del pericardio: dolori puntori toracici o irradiati al braccio sx. con sfregamenti pericarditi all'ascoltazione. Va rilevato infatti che nella pericardite acuta il dolore toracico è piuttosto intenso e persistente. Oltre a ciò la distanza di tempo, circa 8 mesi, tra il ricovero presso l'Ospedale di Lucca (gennaio 1982) e l'ultimo ricovero avvenuto nell'aprile 1981 consente di escludere che il G. abbia potuto contrarre la pericardite in attività di servizio>.

Nell'odierna udienza di discussione l'avv. Ceni ha depositato tre biglietti di reparto del Centro medico legale militare di Livorno del 15.1.1981, 16.2.1981 e del 17.4.1981 con diagnosi di bronchite asmatiforme e disturbi funzionali cardiaci, asseritamente non presi in considerazione dal CTU, a cui si chiede perciò di demandare sul punto un supplemento istruttorio. Alla luce del suddetto parere medico-legale reso dal c.t.u. in data 21 marzo 2005 - condiviso da questa Sezione giurisdizionale in quanto ampiamente ed adeguatamente motivato, immune da vizi logici nonché supportato da visita diretta e accreditato ulteriormente dalla presenza di esperto specialista cardiologo - il ricorso non può trovare accoglimento. Né appaiono persuasive le contrarie argomentazioni prospettate dal difensore in udienza, atteso che la documentazione versata nell'odierna udienza dal medesimo era già versata agli atti del fascicolo processuale (cfr. nota di deposito del 29.10.2004) e di essa il CTU ha avuto esatta cognizione, com'è dato di dedurre da quanto riportato in anamnesi, nell'esprimere il suddetto parere; che non appare pertanto viziato da falsi presupposti, né comunque avversato in questa sede da idonee controdeduzioni medico-legali, che peraltro la parte avrebbe eventualmente avuto modo di produrre anche nella opportuna sede peritale”.

3. In tal modo, l'iter logico-giuridico seguito dalla Sezione toscana, che ha escluso una dipendenza da causa di servizio della “pericardite” dell'appellante, appare sufficientemente chiaro. Deve pertanto ritenersi che l'appello in esame, più che censurare una mancanza o una carenza di motivazione, chieda in realtà

un'ulteriore non consentita valutazione delle questioni di fatto decise dalla Sezione territoriale e vada pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza: poiché l'appellato si è costituito senza il patrocinio di un avvocato, sono forfettariamente liquidate in trecento euro.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello,

dichiara l'inammissibilità dell'appello n. 28118 proposto dal sig. M. G. avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Toscana n. 714 del 21.11.2005.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono complessivamente liquidate in onnicomprensivi euro 300,00 (trecento/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2015